



COMUNE DI LOREO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 70 DEL 23.12.99

approvato dalla Commissione comunale nella seduta del 20.12.99

Adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 70 del 23.12.99

Approvato dalla Giunta Provinciale di Rovigo con atto n. _____ del _____

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Disciplina del servizio	pag.	3
Art. 2	Requisiti	pag.	3
Art. 3	Idoneità morale	pag.	3
Art. 4	Idoneità finanziaria	pag.	3
Art. 5	Idoneità professionale	pag.	3
Art. 6	Modalità di assegnazione delle autorizzazioni	pag.	4
Art. 7	Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	pag.	4
Art. 8	Commissione di concorso	pag.	4
Art. 9	Formazione delle graduatorie	pag.	5
Art. 10	Assegnazione delle autorizzazioni	pag.	5
Art. 11	Rilascio, validità e contenuto delle autorizzazioni	pag.	6
Art. 12	Trasferibilità delle autorizzazioni	pag.	6
Art. 13	Soggetti esercenti: figure giuridiche	pag.	7
Art. 14	Commissione consultiva comunale	pag.	7

TITOLO II SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

Art. 15	Definizione del servizio	pag.	8
Art. 16	Contratto di noleggio e trasporti	pag.	8
Art. 17	Tipologia dei servizi autorizzati	pag.	8
Art. 18	Numero e tipo dei natanti autorizzati	pag.	8
Art. 19	Sede del titolare	pag.	8
Art. 20	Esercizio del servizio	pag.	9
Art. 21	Acquisizione del servizio	pag.	9
Art. 22	Obblighi del titolare	pag.	9
Art. 23	Obblighi dell'equipaggio	pag.	9
Art. 24	Sostituzioni alla guida	pag.	9
Art. 25	Assenza dal servizio	pag.	10
Art. 26	Pontili	pag.	10
Art. 27	Sostituzione di natanti	pag.	10
Art. 28	Tariffe	pag.	10
Art. 29	Reclami	pag.	10
Art. 30	Utilizzo dei mezzi in servizio di linea	pag.	11
Art. 31	Contrassegno	pag.	11
Art. 32	Servizio di noleggio senza conducente	pag.	11
Art. 33	Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente	pag.	11
Art. 34	Registro di noleggio senza conducente	pag.	11
Art. 35	Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente	pag.	12

TITOLO III TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Art. 36	Definizione del servizio	pag.	13
Art. 37	Modalità d'esercizio	pag.	13
Art. 38	Sostituzione di natanti	pag.	13
Art. 39	Caratteristiche del natante	pag.	13
Art. 40	Servizio di rimorchio e traino di natanti	pag.	13

TITOLO IV TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E PER DIPORTO

Art. 41	Definizione del servizio	pag.	15
Art. 42	Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi	pag.	15

TITOLO V SANZIONI

Art. 43	Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione	pag.	16
Art. 44	Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione	pag.	16
Art. 45	Sanzioni amministrative pecuniarie	pag.	16
Art. 46	Confisca e sequestro	pag.	16

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47	Documentazione obbligatoria	pag.	17
Art. 48	Rideterminazione dei contingenti	pag.	17
Art. 49	Caratteristiche tecniche dei mezzi	pag.	17
Art. 50	Conversione di procedimenti autorizzativi regionali	pag.	17
Art. 51	Portatori di handicap	pag.	17

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio.

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.12.1993 n.63, modificata dalla Legge Regionale 7 maggio 1996, n.13, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna, il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di Loreo e dallo stesso autorizzati:

- a) il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a motore;
- b) il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a remi;
- c) il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici, effettuato per conto terzi;
- d) il trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice di navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi della Autorità competenti in materia.

3. Nel presente regolamento si intende per natante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsore a motore o a remi destinata al trasporto per acqua di persone e cose.

Art. 2 - Requisiti.

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età, e che sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- a) idoneità morale
- b) idoneità finanziaria
- c) idoneità professionale

2. Nel caso di organismi previsti dal successivo art.13, l'autorizzazione viene rilasciata a nome della società stessa, ed a tal fine i requisiti devono essere posseduti come descritto negli articoli 5, comma 3' e 7, comma 4'.

Art. 3 - Idoneità morale

1. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, per l'emissione di assegni senza provvista, o per qualsiasi altro delitto non colposo punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e nel massimo a cinque;
- b) sia stato dichiarato fallito;
- c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Art. 4 - Idoneità finanziaria

1. L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di una attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a:

- a) barche a remi lire 10.000.000;
- b) altre tipologie lire 50.000.000.

Art. 5 - Idoneità professionale

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Rovigo presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo, e tenuta da quest'ultima.

2. Unicamente per l'esercizio del servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, il requisito di cui al primo comma è soddisfatto attraverso il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art.16 del r.d.l. 09.05.1932, n.813, o di quella da diporto, di cui all'art.20 della Legge 11.02.1971, n.50 e successive modificazioni, o dal titolo professionale previsto dal Codice della Navigazione marittima o interna e relativi regolamenti di attuazione, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni, ove necessari per la condotta dei natanti da adibire al servizio e dei relativi apparati propulsori.

3. Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia uno degli organismi di cui al successivo art.13, i requisiti di

idoneità professionale di cui ai due commi precedenti devono essere posseduti da almeno una persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa, di collaboratore per le imprese familiari.

Art. 6 - Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento, o di quelle che si rendono vacanti, avviene attraverso bandi di pubblico concorso per soli titoli, articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con deliberazione di Giunta Comunale.
2. L'autorizzazione è valida per un singolo natante: è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciate da autorità diverse.
3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze, e sarà pubblicato per la durata di un mese tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo della Provincia di Rovigo.
4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie, saranno eseguite dalla Commissione di Concorso di cui all'art.8.

Art. 7 - Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Chi intenda partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento deve presentare domanda, in carta legale, sottoscritta davanti a funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
 - b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
 - c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art.3 del presente regolamento;
 - d) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art.4 del presente regolamento;
 - e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art.5 del presente regolamento;
 - f) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento professionale del servizio, certificato dal competente servizio U.S.L. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio;
 - g) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di natura riguardante le sanzioni previste dal presente regolamento;
 - h) la sede per l'esercizio all'attività sita in territorio comunale;
 - i) di non svolgere altra attività, in caso di partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio di natanti con conducente;
 - j) il numero massimo e il tipo di autorizzazioni per la cui assegnazione intende concorrere.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in originale o dichiarati conformi all'originale nel testo della domanda:
 - a. titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere;
 - b. copia del tesserino del codice fiscale;
 - c. ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati al successivo art.9.
4. In caso di uno degli organismi previsti dal successivo art.13, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:
 - a) certificato d'iscrizione al Registro presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale;
 - b) certificazione del Tribunale attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
 - c) copia dello statuto con dichiarazione che l'organismo svolgerà esclusivamente il servizio di noleggio con conducente;
 - d) deliberazione del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e l'impegno dei soci ad esercitare il servizio pubblico previsto dall'autorizzazione;
 - e) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità morale, come indicato all'art.3;
 - f) dichiarazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria, di cui all'art.4;
 - g) indicazione di conformità, per quanto previsto alle lettere c) ed e) nella persona di cui al comma 3 dell'art.5;
 - h) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio.
5. Alla domanda va inoltre allegata tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli.

Art. 8 - Commissione di concorso

1. La valutazione dei titoli viene effettuata da una Commissione così composta:
 - Responsabile del servizio interessato che la presiede;

- un Agente della P.M. designato dal Sindaco;
- Rappresentante Settore Trasporti della Provincia;
- Capo Ispettorato di Porto di Rovigo;
- Rappresentante Associazione artigiani di categoria;
- Rappresentante Organizzazioni Centrali Cooperative;
- Rappresentante associazione degli utenti.

2. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

Art. 9 - Formazione delle graduatorie

1. I titoli valutabili nella formazione delle graduatorie sono i seguenti:

- a) anzianità d'iscrizione del concorrente nello specifico ruolo di conducenti (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 10 punti) per gli organismi richiamati all'art.13 si fa riferimento alla data di iscrizione al ruolo della persona di cui all'art.5 comma 3;
- b) anzianità di presenza operativa del concorrente nell'ambito dei servizi disciplinati dalla L.R 63/93, in qualità di soggetto regolarmente inserito nella struttura di imprese autorizzate (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 30 punti) per gli organismi di cui al successivo art.13 si fa riferimento alla data d'iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dello specifico servizio;
- c) numero di licenze o autorizzazioni all'esercizio di servizi disciplinati dalla L.R. 63/93, in corso di validità alla data di scadenza del bando, già rilasciate al concorrente in qualità di titolare d'impresa individuale, oppure agli organismi di cui al successivo art.13 di cui il richiedente faccia parte (1 punto per ciascuna licenza o autorizzazione, con massimo di 10 punti).

2. Essere stato dipendente di una impresa di noleggio regolarmente autorizzata per un periodo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale, nei casi di parità di punteggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. Nei casi di parità di punteggio e in assenza della priorità di cui al comma precedente, l'ordine della graduatoria verrà determinato in base all'anzianità anagrafica del concorrente.

Art. 10 - Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le graduatorie sono approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto, ed hanno validità biennale dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

2. L'assegnazione delle autorizzazioni ai concorrenti inclusi nelle graduatorie avviene secondo l'ordine delle medesime, nel limite di una autorizzazione per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.

3. Qualora il numero delle autorizzazioni da assegnare superasse il numero degli inclusi nelle graduatorie, si procederà ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e comunque sino alla concorrenza massima del numero di autorizzazioni richieste da ciascuno.

4. Analogamente si procederà nel caso si verificassero disponibilità di autorizzazioni successivamente alla data del bando di concorso, per qualsiasi motivo, entro i termini di validità delle graduatorie.

5. Entra trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di iscrizione alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) dell'art.7.

6. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

- a) copia autentica della documentazione attestante la proprietà e la disponibilità giuridica del natante, o della comproprietà con altri titolari di autorizzazione o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per il medesimo natante non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità;
- b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
- c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggio con conducente) situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
- d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al natante di cui all'autorizzazione;
- e) certificato d'iscrizione al registro imprese di data non anteriore a tre mesi;
- f) cauzione di Lire 5.000.000, costituita a favore del Comune nei modi previsti dalla legge;
- g) dimostrazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria;

h) assunzione con regolare contratto del personale eventualmente dipendente unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta del natante.

i) copia della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 241/90.

7. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa.

Art. 11 - Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco o dall'assessore competente hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodo dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti per rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza.

2. Contestualmente al rinnovo ed ogni due anni, l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come all'art.7 del presente regolamento e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.

3. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:

- a) il numero dell'autorizzazione;
- b) il soggetto titolare;
- c) la sede dell'impresa;
- d) la sede operativa nel territorio comunale;
- e) l'eventuale agenzia rappresentante nel territorio comunale;
- f) la data di scadenza dell'autorizzazione o dei successivi rinnovi;
- g) la targa ed il nome del natante autorizzato;
- h) la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dalle autorità competenti;
- i) il proprietario del natante;
- j) l'armatore;
- k) l'eventuale rappresentante;
- l) gli estremi dell'eventuale contratto di locazione e comodato;
- m) l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
- n) i periodo dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
- o) eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.

4. Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell'autorizzazione, entro dieci giorni, su richiesta rivolta all'ufficio competente.

5. Ove il rinnovo dell'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza, e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.

6. L'autorizzazione è sottoposta a vidimazione annuale, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, previa presentazione della nuova certificazione relativa al natante, qualora i Certificati di Navigabilità e le Annotazioni di Sicurezza ivi indicati scadano prima della validità quinquennale prevista per l'autorizzazione.

7. Alla ritardata vidimazione è applicata una sanzione amministrativa di L.100.000, alla mancata vidimazione è applicata una sanzione di L.400.000 per ogni anno di mancata vidimazione.

8. Solo per il trasporto di cose di cui al titolo III del presente regolamento, ed esclusivamente a fini statistici, all'atto del rilascio, del rinnovo e della vidimazione deve essere presentata una dichiarazione relativa alla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.

9. In caso di costituzione di società da parte di titolari di autorizzazione e di fusione o trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione dell'autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell'atto costitutivo redatto nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti prescritti.

10. Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune, che provvede alla verifica dei requisiti prescritti e, se necessario, all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione.

Art. 12 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei

titoli professionali;

2. I casi e le modalità di trasferimento dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art.20 della L.R. n.63/93.

Art. 13 - Soggetti esercenti: figure giuridiche

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento, al fine del libero esercizio della propria attività, ai sensi degli artt. 7 della Legge 15.01.92 nr.21 e 17 della Legge Regionale 30.12.93 n.63, modificata con L.R. 7/5/96, n.13 possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 08.08.85, n.443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
- e) essere organismi societari quali s.a.s. - s.n.c. - s.r.l. - s.p.a.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

4. Il conferimento è previsto previa presentazione all'Ufficio Comunale competente dei seguenti documenti attestanti il possesso di specifici requisiti:

- a) informazione scritta in carta semplice del conferimento ad uno degli organismi di cui sopra a cui il titolare si è associato;
- b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'attività di trasporto di persone dell'organismo di cui sopra;
- c) copia del comodato registrato agli Atti Privati;
- d) copia della documentazione relativa al possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall'art.5 del presente regolamento da parte del conducente del natante;
- e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che il natante è condotto da più conducenti.

5. L'Ufficio comunale competente dopo avere verificato la documentazione presentata predispone apposito atto che sarà rilasciato dal Sindaco.

L'atto specificherà la data dell'inizio del conferimento e sarà ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà, nei casi previsti, la facoltà di richiedere il trasferimento.

Sarà altresì specificato che è conferito l'esercizio del servizio ferma restando in capo al conferente la titolarità della licenza o dell'autorizzazione.

6. Nella licenza o autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo al cui favore è stata conferita la licenza o autorizzazione.

7. La mancanza della documentazione o dei requisiti comporterà il diniego dell'atto del Sindaco.

Art. 14 - Commissione Consultiva Comunale

1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea è istituita presso il Comune una Commissione Consultiva Comunale ai sensi dell'art.16 della L.R. n.63/93, così composta:

- a) il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) il responsabile dell'Ufficio competente, od un suo delegato;
- c) un rappresentante della Provincia di Rovigo;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria;
- e) un rappresentante delle associazioni di artigiani di categoria;
- f) un rappresentante delle associazioni degli utenti;
- g) un rappresentante della Capitaneria di Porto di Chioggia.

2. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato dall'Ufficio competente. La nomina della Commissione avverrà mediante decreto del Sindaco.

3. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

4. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente regolamento.

5. Le riunioni della Commissione sono valide se partecipano almeno 5 membri.

6. Nel caso di Commissari assenti ingiustificati consecutivamente per più di tre sedute, il Sindaco dispone la decadenza dandone comunicazione all'Associazione di appartenenza.

TITOLO II

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

Art. 15 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio è effettuato con natanti a motore o a remi; esso è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del vettore o di un'agenzia da questi incaricata per una determinata prestazione a viaggi e/o a tempo, e nel caso di servizio effettuato con natante a remi anche a un'utenza indifferenziata che avanza richiesta presso gli appositi pontili di attracco.
2. Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco privati, in concessione al vettore, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale.
3. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
4. Si ha noleggio quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

Art. 16 - Contratto di noleggio e trasporto

1. Per l'utilizzo del servizio deve essere stipulato un contratto secondo le norme del Codice della Navigazione (contratto di noleggio art.384 e segg.), da parte di singole persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone; esso va provato per iscritto per natanti a motore anche se di stazza lorda inferiore alle dieci tonnellate, in deroga a quanto previsto dal Codice della Navigazione.
2. A tal fine il soggetto titolare dell'autorizzazione con natante a motore deve tenere apposito bollettario numerato progressivamente, sulle cui bolle, madre e figlia, vengono riportate le clausole del contratto, di cui all'art.384 e segg. Codice della Navigazione; una copia della bolla deve essere rilasciata al richiedente il servizio, l'altra deve essere custodita a bordo durante l'effettuazione del servizio richiesto e deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza per attestazione della regolarità del medesimo, e successivamente conservata nella sede.
3. È consentita la stipulazione di contratti di trasporto ai sensi dell'art.396 e segg. Codice Navigazione, unicamente per servizi effettuati in ossequio al divieto di cui all'art.5 comma 3 della L.R. n.63/93 e non interferenti con regolari linee di navigazione, con obbligo di prova per iscritto, attraverso il rilascio di regolare biglietto anche per natanti a motore di stazza lorda inferiore alle 10 tsl; il Comune si riserva di valutare l'eventuale esercizio abusivo di servizi di linea di cui all'art.1187 1' comma Codice Navigazione.

Art. 17 - Tipologia dei servizi autorizzati

1. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della stazza lorda e del tipo del natante impiegato:
 - a) noleggio con natante a remi;
 - b) noleggio con natante a motore
 - c) piccolo noleggio sino a 5 tsl portata fino a 20 persone
 - d) Gran Turismo A sino a 25 tsl portata fino a 20 persone
 - e) Gran Turismo B sino a 25 tsl portata oltre 20 persone
 - f) Gran Turismo C oltre 25 tsl portata oltre 20 persone
2. Può inoltre essere istituito un servizio di noleggio con imbarcazioni tipiche (bragozzi - passere, ecc.) a motore, finalizzato a escursioni turistiche.

Art. 18 - Numero e tipo dei natanti autorizzati

1. Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel seguente contingente:
 - a) noleggio con natante a remi 10
 - b) noleggio con natante a motore:
 - a) piccolo noleggio sino a 5 tsl fino a 20 persone n. 5
 - b) Gran Turismo A sino a 25 tsl fino a 20 persone n. 5
 - c) Gran Turismo B sino a 25 tsl oltre 20 persone n. 10
 - d) Gran Turismo C oltre a 25 tsl oltre 20 persone n. 2
 - e) Imbarcazioni tipiche non rientranti nelle predette categorie n. 10

Art. 19 - Sede titolare

1. La sede operativa (attracco) e le strutture inerenti l'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione devono essere situate all'interno del territorio comunale, e sono indicate nell'autorizzazione.

Art. 20 - Esercizio del servizio

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso.

Art. 21 - Acquisizione del servizio

1. L'acquisizione del servizio deve essere effettuata unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale o presso l'agenzia rappresentante, previa contrattazione personale o per via telefonica, con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza: l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente al pontile concesso e riportato in autorizzazione.

2. È fatto divieto di assunzione di servizi e di imbarco di nuova utenza al di fuori del territorio comunale.

3. In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.

4. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contratto, è consentito che il natante soste presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.

5. È esplicitamente vietata qualsiasi forma di accaparramento di utenti singoli od in gruppi presso gli approdi, anche attraverso l'opera di intermediatori, o comunque con iniziativa del vettore.

6. In deroga al divieto generale di cui al comma 2, sono consentiti l'assunzione di servizi e l'imbarco di nuova utenza esterni al territorio comunale nel solo caso in cui il titolare presenti al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione una richiesta motivata e corredata dal nulla-osta del Comune nel cui territorio intende svolgere servizio, indicando altresì le località di imbarco; in caso positivo, il Comune che ha emanato l'atto provvede attraverso apposita annotazione trascritta sull'autorizzazione all'esercizio del servizio.

Art. 22 - Obblighi del titolare

1. Il titolare ha l'obbligo, in conformità alle prescrizioni emanate dal Comune:

- a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
- b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
- c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- d) di segnalare per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede o dell'agenzia rappresentante, facendone curare la debita annotazione sull'autorizzazione;
- e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno il Comune possa ritenere necessario disporre;
- f) di rinnovare annualmente, entro la fine di febbraio di ogni anno, l'autorizzazione; in caso di ritardato rinnovo si applica la procedura prevista all'art.11.

Art. 23 - Obblighi dell'equipaggio

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:

- a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
- b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acqua;
- c) di non far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
- d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
- e) di non richiedere somme maggiori oltre a quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;
- f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di trasporto di malati contagiosi; in caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente i necessari buoni che attestino i servizi prestati;
- g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante e trovandovi qualche oggetto dimenticato, di cui non possa fare l'immediata restituzione al proprietario, curarne il deposito entro le 24 ore successive all'ufficio di polizia comunale.

Art. 24 - Sostituzione alla guida

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi e con i modi previsti dall'art.19 L.R. n.63; l'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente.

2. Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e seicento giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione; tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.

3. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione: verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.

Art. 25 - Assenza dal servizio

1. Il servizio non può essere sospeso se non nei periodi indicati nell'autorizzazione, eccetto che per ferie del titolare o dei dipendenti, per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente.

Art. 26 - Pontili

1. Lo stazionamento del mezzo autorizzato avviene presso l'apposito pontile privato di attracco, in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco dei passeggeri.

2. Il pontile deve presentare un cartello visibile dal lato terra e dal lato mare, recante la dicitura «COMUNE DI LOREO - Servizio di noleggio con conducente» e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.

3. Le spese di costruzione e manutenzione del pontile sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere a mantenerlo in ordine di efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di richiedere al titolare l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente.

Art. 27 - Sostituzione di natanti

1. È consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.

2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla-osta temporaneo.

3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 28 - Tariffe

1. Le tariffe di noleggio per le singole tipologie di servizio sono annualmente determinate dal Comune con provvedimento dell'organo o responsabile servizio competente, secondo l'ordinamento interno dell'Ente, sulla base dei costi necessari all'attuazione del servizio con individuazione di un minimo ed un massimo ai sensi dell'art.13 della L. n.21/92.

2. I costi sono rappresentati dalla remunerazione annuale del titolare dell'autorizzazione o del personale eventualmente dipendente, dai consumi di esercizio, dalla manutenzione e dall'ammortamento del natante e degli impianti fissi, da imposte e tasse, dai costi di amministrazione e generali.

3. Le tariffe devono essere affisse in modo visibile sui pontili e sui natanti, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima dei natanti, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

Art. 29 - Reclami

1. Gli utenti possono segnalare eventuali reclami sul servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.

2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascun natante, e presso la sede del titolare dell'autorizzazione.

3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare, relativamente al natante.

4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio protocollo del Comune.

5. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n.63/93, dandone comunicazione scritta al

reclamante.

Art. 30 - Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

1. Previo nulla-osta rilasciato dal Comune ed assistito dall'Autorità Concedente i pubblici servizi di trasporto acqueo di linea, i natanti a motore autorizzati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi a quelli di linea, definiti tali dall'Autorità Concedente, con noleggio dei natanti da parte del relativo concessionario, in deroga a quanto disposto dall'art.5 comma 3 della L.R. n.63/93.

Art. 31 - Contrassegno

1. I natanti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare come contrassegno:

- a) n.2 fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm. e lunghezza non inferiore a 50 cm. e non superiore a 100 cm;
- b) n.2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm. in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura Noleggio -Comune di Loreo, numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 60 mm. di altezza.

2. I natanti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 32 - Servizio di noleggio senza conducente.

1. Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere effettuato con:

- unità da lavoro per trasporti in conto proprio, iscritte nei registri tenuti dall'Ispettorato di Porto (vedi anche unità di cui al decreto 731/1994);

2. Il servizio di noleggio di natanti senza conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, nei modi disciplinanti dal tit. 1°;

3. Il numero massimo di autorizzazioni al noleggio di natanti senza conducente è stabilito nel seguente contingente:
- unità per trasporto di persone n. 3 imbarcazioni.

Art. 33 - Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente.

1. Le unità, destinate al noleggio, devono essere mantenute in efficienza nonché risultare in regola con i documenti di bordo, che le abilitano alla navigazione, e devono essere dotate dell'attrezzatura e delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente;

2. E' fatto divieto di locare unità non in perfetto stato di efficienza o prive delle previste dotazioni di sicurezza o i cui documenti siano scaduti o scadano nel periodo di validità del contratto di locazione;

3. E' fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi. Le unità che hanno l'obbligo di avere a bordo, oltre al conduttore abilitato, anche altro personale d'equipaggio, possono esserelocate esclusivamente con il regolare equipaggio imbarcato;

4. Il noleggiante-armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito della licenza di navigazione e delle dotazioni previsto dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione;

5. Il noleggiatore-armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto di persone o cose in conto proprio;

6. E' vietato al noleggiatore, pena le sanzioni previste dal titolo VI° del presente regolamento, impiegare nel trasporto di persone o cose per conto terzi, il natante abilitato al servizio di noleggio senza conducente;

7. Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio.

Art. 34 - Registro di noleggio senza conducente

1. Il noleggiatore, prima di iniziare l'attività autorizzata, deve predisporre un registro con le pagine numerate e vidimate dall'Ufficio comunale competente, che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse, nel quale deve di volta in volta:

a) trascrivere per ogni singolo noleggio e per ogni singola unità noleggiata:

- cognome, nome, data e luogo di nascita del noleggiatore;

- estremi del documento di riconoscimento presentato;

- estremi del titolo professionale o della patente di abilitazione, ove richiesti;

b) far sottoscrivere al singolo noleggiatore una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è a conoscenza delle disposizioni che regolano il noleggio ai fini della sicurezza, della navigazione e degli usi pubblici nelle acque in cui deve essere impiegata l'unità;

2. A cura del noleggiatore, il registro dovrà essere sottoposto trimestralmente al visto dell'Ufficio comunale competente;

3. Il registro va conservato presso la sede del noleggiatore per un periodo di cinque anni, e deve essere esibito in ogni momento ai funzionari comunali e agli addetti alla vigilanza ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 63/1993.

Art. 35 - Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente

1. Le unità adibite al noleggio devono portare, in posizione ben visibile ai lati dello scafo, in aggiunta ai segni di identificazione se previsti, una targa riportante le seguenti indicazioni:
 - estremi dell'autorizzazione,
 - portata massima di persone o di cose;
2. Esse devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare.

TITOLO III TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 36 - Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto di cose per conto terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.
2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore od a remi ed il servizio di rimorchio o di traino, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

Art. 37 - Modalità di esercizio

1. L'impresa esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munito dell'apposita autorizzazione di cui all'art.6 del presente Regolamento, per ciascun natante impiegato.
2. Tale autorizzazione è riservata ad imprese che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.
3. Le imprese esercenti del trasporto di cose, per il quale è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'ente competente, devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo.
4. Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato nel numero massimo di 5 (cinque). L'Amministrazione comunale si riserva di valutare ogni anno la congruità di tale numero in relazione alle mutate esigenze del traffico merci.
5. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione del natante indicato nell'autorizzazione.
6. Alle imprese titolari di autorizzazioni è consentita la locazione senza conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga espressamente l'indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga.
7. Alle imprese titolari di autorizzazioni è consentito il noleggio con conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:
 - a) indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga;
 - b) il conducente deve essere dipendente dell'impresa noleggiatrice, o di essa titolare o contitolare;
 - c) la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce è posta a carico dell'impresa noleggiante;
 - d) l'impresa noleggiante risponde nei confronti del committente il trasporto di ogni azione dolosa o colposa del conducente che provochi perdita o avaria della merce, salvo rivalsa ai sensi del codice civile.

Art. 38 - Sostituzione dei natanti

1. È consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.
2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla-osta temporaneo.
3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 39- Caratteristiche del natante

1. I natanti adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono:
 - a) avere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
 - c) essere muniti di due targhe metalliche di forma rettangolare, di cm.10 per cm.50, con scritte in nero su sfondo rosso da apporre a poppa ed a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante, recanti le seguenti scritte:
 - d) numero dell'autorizzazione;
 - e) trasporto di cose;
 - f) l'emblema del Comune.

Art. 40 - Servizio di rimorchio e traino di natanti

1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra non meccanici.
3. Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.6 del presente Regolamento.

4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.

5. I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

TITOLO IV

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E PER DIPORTO

Art. 41 - Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni del titolo V della L.R. 63/93 agli artt.32 - 37.
3. Si definisce da diporto la navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

Art. 42 - Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

1. È vietato l'esercizio, sia esso pubblico o privato, di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquaplani nell'intero ambito fluviale del Comune di Loreo.

TITOLO V SANZIONI

Art. 43 - Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente su proposta dell'apposita Commissione di Disciplina, di cui al successivo art. 44 del presente regolamento, quando il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione e dalla licenza;
 - f) non applica le tariffe in vigore;
 - g) interrompe il servizio senza giustificato motivo.
2. La sospensione della licenza è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi.
3. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.
5. La perdita di uno requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.

Art. 44 - Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 43, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
2. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al 1° comma, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni, all'autore della violazione, si avvale di una Commissione di disciplina così composta:
 - a) Sindaco o un suo delegato;
 - b) Comandante di P.M. o un suo delegato;
 - c) Un rappresentante delle OO.SS. di categoria;
 - d) Un rappresentante dell'Ispettorato di Porto;
 - e) Un rappresentante degli Artigiani;
 - f) Un rappresentante delle Cooperative;
 - g) Un rappresentante dell'Autorità Marittima;Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale in forza all'ufficio competente.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Art. 45 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da L.500.000 a L.2.000.000 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione;
 - b) da L.100.000 a L.400.000 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - c) da L.200.000 a L.800.000 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a) la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

Art. 46 - Confisca e sequestro

1. Alla violazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabilite nella l. 24/11/1981, n. 689.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 - Documentazione obbligatoria

1. È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi, la seguente documentazione:

- a) originale o copia autenticata di autorizzazione;
- b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei proposti o dei conduttori;
- c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
- d) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;
- e) copia del contratto di noleggio o trasporto ove prescritto.

Art. 48- Rideterminazione dei contingenti

1. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti della autorizzazioni fissati dagli artt. 18 - 37 del presente regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché dalle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi.

Art. 49 - Caratteristiche tecniche dei mezzi

1. In relazione alle esigenze di tutela delle vie d'acqua navigabili, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, sentita la Commissione Comunale e sentiti gli indirizzi delle altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.

2. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione del natante è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alla dimensione e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acquee interessate.

Art.50 - Conversione di precedenti autorizzazioni regionali

1. In fase di prima applicazione della L.R. n.63/93, il Comune provvederà a convertire in via prioritaria le autorizzazioni già rilasciate dalla Regione Veneto con punto di approdo situato nel territorio comunale, entro il limite di autorizzazioni rilasciabili per il singolo servizio o tipo di servizio esercitato, verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti da parte dei soggetti già titolari e dei natanti già autorizzati fatta eccezione per il requisito dell'idoneità professionale e finanziaria, sino alla nuova scadenza.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di valida autorizzazione regionale con punto di approdo situato nel territorio comunale dovranno presentare istanza documentata, contenente l'originale o la copia conforme della precedente autorizzazione i dati del natante impiegato e attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti.

3. Nel caso le richieste di conversione fossero relative ad un numero di autorizzazione eccedenti il contingente approvato, il Comune provvederà ad emanare un bando di concorso per soli titolari, riservato ai soli titolari di autorizzazioni regionali con punto di approdo situato nel territorio comunale, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 51- Portatori di handicap

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentita la Commissione di cui all'art.14, con ordinanza sindacale saranno dettate norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, ed in particolare il numero minimo, per ogni tipo di servizio, dei natanti esistenti che dovranno essere dotati di sistemi adeguati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.